



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E
CASSA DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE.

Art.1

Oggetto dei Capitolato Speciale d'Oneri

1. Il presente Capitolato Speciale d'Oneri (infra Capitolato) disciplina le modalità di svolgimento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Opificio delle Pietre Dure, con sede in Firenze, Via degli Alfani, n. 78 (infra "OPD").
2. Detto servizio, da rendersi nel rispetto delle previsioni del presente Capitolato, consiste nell'espletamento di un complesso di operazioni -come di seguito individuate e regolate-connesse alla gestione finanziaria dell'OPD medesimo.
3. I rapporti fra OPD e l'Istituto affidatario del servizio di Tesoreria e Cassa (infra "Concessionario") saranno disciplinati da apposita Convenzione, di cui il presente Capitolato costituirà parte integrante, e che verrà redatta secondo lo schema allegato al disciplinare di gara che ha regolato la procedura per l'individuazione del Concessionario.

Art. 2

Normativa applicabile ed operazioni escluse dal servizio

1. Ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinamento dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, approvato con decreto del Ministro Dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7.10.2008 (infra "Ordinamento"), al servizio di Tesoreria e Cassa disciplinato dal presente Capitolato e dalla Convenzione di cui all'art 1, si applicano l'art. 50 del D.P.R. 27.2.2003, n. 97 (recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L n. 70 del 20 marzo 1975"), l'art. 1 della legge 29.10.1984, n. 720 di istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici ed i relativi decreti attuativi.
2. Il servizio dovrà, pertanto, essere svolto secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.8.2009, che sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Tesoro del 26.7.1985, e sue successive modifiche e integrazioni.
3. Esula dal presente affidamento la gestione delle spese del personale, espressamente sottratta ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinamento dell'OPD- all'autonomia del medesimo, oltre a quanto altro individuato da specifiche disposizioni normative.
4. I Rapporti tra Tesoreria Provinciale e Concessionario restano regolati dalle specifiche leggi in materia e, in particolare, dall'art. 5 del decreto ministeriale del 4.8.2009, nonché all'apposito protocollo d'intesa che verrà stipulato tra la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, ai sensi del comma 11 del richiamato art. 5, per regolare gli aspetti operativi e tecnici per la gestione telematica di detti rapporti. Ai sensi dell'art. 9 del richiamato D.M.4.8.2009, troverà inoltre applicazione l'accordo che interverrà tra Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Banca d'Italia e Associazione bancaria italiana per fissare la data di inizio dell'operatività delle modalità di regolamento dei rapporti di debito e credito tra Tesoreria Provinciale e Concessionario fissate dal richiamato decreto.

Art. 3

Oggetto del servizio, modalità di svolgimento del medesimo e obblighi di gestione del Concessionario.

1. Il concessionario espleta le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'OPD a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, e nella contabilità speciale in autonomia accesa presso il Concessionario attualmente in regime di proroga del servizio di Convenzione di Tesoreria e Cassa del concedente.
2. Ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinamento dell'OPD, il servizio di Tesoreria e Cassa ha ad oggetto, in particolare:
 - a) la riscossione delle assegnazioni annuali disposte dal Ministero in favore dell'OPD per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
 - b) la riscossione dei proventi derivanti all'OPD dallo svolgimento delle sue attività e di altre somme o proventi comunque destinati all'OPD o ad esso affidato per scopi particolari;
 - c) il pagamento delle spese stanziato in bilancio;
 - d) la custodia dei titoli o dei valori di spettanza dell'OPD o comunque affidati al medesimo a titolo di deposito.
3. Il Concessionario si obbliga a svolgere il servizio affidatogli nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e delle norme di contabilità nazionali in vigore durante l'esecuzione della Convenzione stipulata fra il medesimo e l'OPD, impegnandosi in particolare ad adeguare l'organizzazione del servizio alle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.
4. Il Concessionario deve garantire un'adeguata organizzazione e qualità del servizio provvedendo al suo espletamento con personale qualificato ed in possesso di esperienza pluriennale nel servizio di tesoreria. Il Concessionario deve, altresì, comunicare per iscritto all'OPD, entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione, il nominativo di un addetto, e di un suo sostituto in caso di assenza, dello sportello più vicino alla sede degli uffici amministrativi dell'OPD specificamente individuati quali soggetti incaricati di curare rapporti con l'OPD e di relazionare ad esso in merito all'espletamento del servizio affidato in concessione.

Art. 4

Sede del Concessionario e orari di svolgimento del servizio.

1. La sede del Concessionario sarà situata presso l'ufficio dell'Istituto bancario sito nel centro storico di Firenze e maggiormente vicino alla sede dell'OPD,
2. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo solo previo specifico atto aggiuntivo alla Convenzione fra OPD e Concessionario.
3. Il servizio verrà svolto nel rispetto dell'orario di lavoro fissato per le operazioni di sportello aperte al pubblico.

Art.5

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'OPD ha durata annuale, con inizio 1° gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno.
2. Dopo il 31 dicembre di ciascun anno non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'esercizio finanziario precedente, fatta salva l'ipotesi della mera registrazione di operazioni di regolarizzazione contabile.

Art.6

Riscossioni

1. Il Concessionario esegue le operazioni di incasso per conto dell'OPD con le modalità fissate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.8.2009. In particolare, il Concessionario provvede ai versamenti nella contabilità speciale in autonomia delle somme riscosse ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale.

2. Le entrate sono riscosse dal Concessionario mediante reversali di incasso, anche cumulative, emesse dall'OPD su modelli appositamente predisposti e firmati con le modalità indicate all'art. 8 del presente Capitolato.
3. Le reversali devono contenere:
 - a) la denominazione dell'OPD;
 - b) il numero progressivo per esercizio finanziario;
 - c) la data;
 - d) l'imputazione al capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata;
 - e) l'indicazione del debitore;
 - f) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 - g) la causale del versamento.
4. Il Concessionario documenta l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse nella contabilità speciale in autonomia accesa presso il Concessionario attualmente in regime di proroga del servizio di Convenzione di Tesoreria e Cassa del concedente, **rilasciando regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario e compilate con procedure informatiche.**
5. Il Concessionario è obbligato a fornire, in qualsiasi momento, su richiesta dell'OPD, la prova documentale degli incassi effettuati.

Art.7

Pagamenti

1. Il Concessionario esegue i pagamenti disposti dall'OPD utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con priorità per quelle proprie dell'OPD medesimo, e in subordine impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali" aperte presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nei limiti dei fondi di tesoreria disponibili, salvo quanto previsto all'art. 10 del presente Capitolato. Si applica l'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.8.2009.
2. I pagamenti sono effettuati dal Concessionario in qualunque località dello Stato italiano, dei paesi della Unione Europea o extracomunitari, esclusivamente in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'OPD su modelli appositamente predisposti. I mandati devono essere firmati con le modalità indicate all'art. 8 del presente Capitolato
3. I mandati di pagamento devono contenere
 - a) la denominazione dell'OPD;
 - b) il numero progressivo per l'esercizio finanziario;
 - c) la data;
 - d) l'imputazione al capitolo di bilancio e la relativa disponibilità;
 - e) l'indicazione del creditore o dei creditori con relativo indirizzo e codice fiscale o partita Iva;
 - f) l'ammontare della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;
 - g) la causale del pagamento;
 - h) l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario;
 - i) le indicazioni per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo di quietanza;
 - j) per i soli pagamenti da effettuarsi a scadenza determinata e assoggettati a penalità per il mancato rispetto del termine, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito.
4. Eventuali commissioni o spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'OPD, ai sensi del presente articolo, a mezzo di bonifico bancario sono poste a carico dei beneficiari secondo gli importi fissati in sede di gara; pertanto, il Concessionario trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione.
5. Salvo i casi di urgenza segnalati dall'OPD, i mandati sono ammessi al pagamento due giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al Concessionario.
6. Il Concessionario non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno degli elementi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, del secondo comma del presente articolo, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta ai sensi dell'art. 8, oppure recanti abrasioni, cancellature o correzioni nell'indicazione della somma e del nome del creditore che non siano state convalidate con timbro e firma della stessa persona che ha firmato il titolo o che riportino discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta indicata in cifre.

7. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Concessionario acquisisce sul mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti il Concessionario provvede ad annotare gli estremi di pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'OPD unitamente ai mandati pagati.
8. Su richiesta dell'OPD, il Concessionario fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Art. 8

Sottoscrizione di reversali, mandati e simili

1. Le reversali ed i mandati devono essere firmati dal Soprintendente dell'OPD ovvero, in sua assenza o impedimento, da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di Gestione. L'OPD trasmette, a tal fine, al Concessionario le firme autografe del Soprintendente e degli eventuali delegati, specificando per ciascuna di esse le generalità del sottoscrittore e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle persone legittimate alle sottoscrizioni di cui al presente articolo. Dette variazioni impegneranno il Concessionario dal giorno successivo alla loro comunicazione.
2. Il Concessionario non darà esecuzione a ordini di pagamento non muniti della firma di cui al comma precedente.

Art. 9

Condizioni di valuta

1. Le operazioni di riscossione e pagamento sono portate a credito e debito dell'OPD con le seguenti valute:
 - a) sulle riscossioni, stesso giorno dell'incasso.
 - b) sui pagamenti, stesso giorno del pagamento.

Art.10

Cessazione

1. Su richiesta dell'OPD, il Concessionario è tenuto a concedere anticipazioni di cassa entro i limiti previsti dalla normativa in vigore in misura massima annuale pari ad € 100.000,00 (centomilaeuro/00).
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
3. L'OPD è tenuto ad effettuare variazioni di bilancio per prevedere gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e per il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi (nella misura del tasso contrattualmente stabilito, risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal Concessionario), che decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme.
4. Il Concessionario deve estinguere dette anticipazioni, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale del 4.8.2009, non appena sul conto corrente bancario intestato all'OPD acceso presso detto Istituto di credito siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione, ovvero entro il giorno lavorativo successivo alla acquisizione di introiti non soggetti a vincolo di destinazione sulla contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di Tesoreria e Cassa, l'OPD estingue immediatamente e comunque non oltre 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di revoca della concessione e di risoluzione o recesso unilaterale dalla Convenzione, l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Concessionario subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni e facendo assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni assunti dal precedente Concessionario nell'interesse dell'OPD.

Art.11

Tassi di interesse

1. Sulle anticipazioni di cassa di cui al precedente art. 10, viene applicato un interesse debitore calcolato tenendo conto dello scostamento (spread) espresso in punti base offerto dal Concessionario in sede di gara e della media mensile del tasso euribor a 3 mesi (divisore 365) a tre decimali, rilevata prendendo a riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, rilevata dalla fonte internet <http://it.euribor-rates.eu/euribor-tassi-3-mesi.asp>
2. Alle giacenze di cassa che verranno costituite presso il concessionario aggiudicatario per il periodo successivo al loro trasferimento dalla contabilità speciale in autonomia accesa presso il Concessionario attualmente in regime di proroga di Convenzione del servizio di Tesoreria e Cassa, viene applicato un tasso di interesse creditore calcolato tenendo conto dello scostamento (spread) espresso in punti base offerto dal Concessionario in sede di gara e della media mensile del tasso euribor a 3 mesi (divisore 365) a tre decimali, rilevata prendendo a riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, rilevata dalla fonte internet <http://it.euribor-rates.eu/euribor-tassi-3-mesi.asp>.
3. L'OPD procede alla liquidazione degli interessi passivi con capitalizzazione trimestrale e in seguito al riscontro dei dati risultanti dall'apposito riassunto scalare.
4. Il Concessionario accredita gli interessi attivi in favore dell'OPD con capitalizzazione trimestrale.

Art.12

Amministrazione dei titoli e dei valori

1. Il Concessionario assume in custodia ed amministra gli eventuali titoli e valori di proprietà dell'OPD che vengono immessi, previa delibera del Comitato di Gestione dell'OPD, su specifico deposito amministrato.
2. Il Concessionario custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori eventualmente depositati da terzi per cauzione a favore dell'OPD

Art.13

Garanzie fideiussorie

1. Il Concessionario, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'OPD è tenuto, laddove lo richieda l'OPD medesimo, a rilasciare garanzie fideiussorie a favore di terzi,
2. Alla garanzia si applica la commissione nella percentuale offerta dal Concessionario in sede di gara.

Art. 14

Gratuità del servizio

1. Il servizio di Tesoreria e Cassa affidato al Concessionario è espletato senza che questi acquisisca diritto ad alcun compenso o aggio, fatto salvo quanto previsto all'art. 11, primo comma e all'art 12, secondo comma, del presente Capitolato.

Art.15

Elargizione liberale

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere una elargizione liberale annuale, per tutta la durata della Convenzione, a titolo di riconoscimento delle attività dell'OPD.
2. L'importo dell'elargizione liberale annuale è quello risultante dall'offerta presentata in sede di

gara dal Concessionario.

3. Il Concessionario provvede a versare il contributo di cui ai precedenti commi sulla contabilità speciale in autonomia fruttifera in essere, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno

Art. 16

Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'OPD al Concessionario in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia, debitamente sottoscritta dal Soprintendente, ovvero, in sua assenza o impedimento, da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di Gestione. Una delle copie viene restituita all'OPD firmata per ricevuta dal Concessionario.
2. Tali distinte saranno numerate progressivamente e contengono l'importo complessivo degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio.
3. All'inizio di ciascun esercizio l'OPD trasmette al Concessionario:
 - a) il bilancio di previsione e gli estremi della sua approvazione;
 - b) l'elenco dei residui attivi e passivi.
4. Nel corso dell'esercizio finanziario l'OPD trasmette al Concessionario:
 - a) le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
 - b) le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi.
5. Il Concessionario, alla fine di ogni trimestre, invierà all'OPD l'elenco delle reversali e dei mandati relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
6. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Concessionario provvede, con cadenza settimanale, alla trasmissione all'OPD dei movimenti di cassa.
7. L'OPD ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Art. 17

Resa del conto del Concessionario

1. Il Concessionario, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'OPD il rendiconto della gestione annuale del servizio e restituisce tutte le reversali ed i mandati di pagamento.
2. Il Concessionario resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse fino all'approvazione del conto consuntivo da parte del Comitato di Gestione dell'OPD.

Art. 18

Responsabilità del Concessionario nella gestione del servizio di Tesoreria e Cassa

1. Ai sensi dell'art. 50, commi quarto e quinto, del D.P.R. 27.2.2003, n. 97, il Concessionario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio degli eventuali danni causati all'OPD o a terzi nello svolgimento del servizio affidatogli in concessione.
2. In particolare, ai sensi del primo comma della presente disposizione, il Concessionario risponde della regolarità delle operazioni di pagamento eseguite, dell'estinzione degli ordini di pagamento, delle somme trattenute per il periodo anteriore al loro trasferimento alle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o presso altro Concessionario, nonché dei valori e dei titoli da esso custoditi ed amministrati.

Art. 19

Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

1. E' vietato al Concessionario subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
2. E' vietata al Concessionario la cessione della convenzione-contratto stipulata con l'OPD.
3. E' vietato al Concessionario cedere, in tutto od in parte, crediti eventualmente derivanti – ai sensi dell'art. 11, primo comma, e dell'art. 12, secondo comma, del presente Capitolato dall'esecuzione

della convenzione stipulata con OPD,

Art.20

Durata della Convenzione

1. La Convenzione stipulata fra OPD e Concessionario avrà una durata pari ad anni 4 e 6 mesi, e decorrerà dal 1 luglio 2015, e scadrà al 31 dicembre 2019. La decorrenza di stipula convenzione, (01/07/2015), prevede l'obbligo della fornitura di rendicontazione annuale dal 01/01/2015, previa acquisizione dei dati relativi al I semestre 2015 rilasciati dal Concessionario attualmente in regime di proroga di Convenzione di Tesoreria e Cassa.
2. Il Concessionario ha l'obbligo, su richiesta dell' OPD, di proseguire il servizio oltre il termine indicato al comma 1 fino a che non sia efficace la nuova Convenzione di Tesoreria e Cassa e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In tal caso, il Concessionario continua a rispondere del proprio operato fino a che non sia efficace la nuova Convenzione di Tesoreria e Cassa e comunque non oltre il 30 giugno 2020.
3. Con la cessazione del servizio il Concessionario è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla resa del conto di cui all'art, 17, nonché a depositare presso l'OPD tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo, ovvero, su disposizione dell'OPD, a trasferire detta documentazione al Concessionario subentrante.

Art.21

Registrazione della Convenzione

1. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione della Convenzione fra OPD e Concessionario ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del Concessionario.
2. La Convenzione fra OPD e Concessionario è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art.22

Revoca della concessione e risoluzione della Convenzione per inadempimento

1. L'OPD provvederà a segnalare tempestivamente per iscritto al Concessionario gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.
2. In caso di grave inosservanza della Convenzione fra OPD e Concessionario e delle norme di legge vigenti in materia, l'OPD si riserva la facoltà di provvedere, a suo insindacabile giudizio, dopo avere inutilmente diffidato il Concessionario ad adempiere ai suoi obblighi entro un termine perentorio, alla revoca della concessione ed alla conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1453 del c.c., salvo rivalsa di spese e risarcimento dei danni subiti.
3. Nel caso di cui al secondo comma, al Concessionario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.

Art. 23

Facoltà di recesso unilaterale dalla Convenzione

1. L'OPD si riserva la facoltà di revocare la concessione e di recedere unilateralmente dalla Convenzione stipulata con il Concessionario qualora, nel corso della sua esecuzione venga a cessare per lo stesso OPD l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto.
2. L'OPD si riserva, inoltre, la facoltà di revocare la concessione, a proprio insindacabile giudizio e dandone adeguata motivazione, qualora il servizio apprestato dal Concessionario nei primi tre mesi di attività non risponda in modo soddisfacente alle proprie esigenze.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al Concessionario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio, né la refusione delle spese da esso a qualsiasi titolo sostenute.

Art.24

Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della Convenzione fra OPD e Concessionario e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'OPD e il Concessionario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nelle premesse della Convenzione medesima.

Art.25

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di Tesoreria e Cassa, il Responsabile del Procedimento dell'OPD, in qualità di titolare del trattamento dei dati designa il Concessionario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 29 del citato decreto.
2. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali che gli saranno comunicati dall'OPD per le sole finalità previste dal servizio di Tesoreria e Cassa, garantendone la riservatezza. A tale scopo il Concessionario adotta modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa vigente.

Art. 26

Foro competente

1. Per la risoluzione delle controversie la questione verrà deferita alla competente magistratura ordinaria del Foro di Firenze.

Art. 27

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato d'onori, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia, ed in particolare all'art 1 della legge 29.10.1984, n. 720 e s.m.i., ed ai relativi decreti attuativi, decreto del Ministro del Tesoro del 22.11.1985 e decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.8.2009, nonché alle circolari adottate in materia dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Le modifiche alla normativa di cui al primo comma del presente articolo che verranno adottate nel corso della durata della Convenzione tra OPD e Concessionario troveranno immediata applicazione.

IL SOPRINTENDENTE

Marco Ciatti

